

**Assemblea
ARTE LIQUIDA
Associazione di Promozione Sociale**

Oggi, Lunedì 05 Settembre 2022 alle ore 9:00 come da regolare convocazione, si tiene l'Assemblea dei Soci di ARTE LIQUIDA APS presso la sede legale in Via E. Mattei 9, 20007, Cornaredo (MI) con il seguente Ordine del Giorno:

1) Modifiche Statutarie richieste dal RUNTS per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

Sono presenti n. 3 soci di persona, n. 3 in conferenza telefonica e n. 4 per delega, per un totale di n. 10 soci su 10. Presiede l'assemblea Elisa Sambruna, Presidente e Legale Rappresentante, che chiama la Socia Camilla Secchi a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante, che accetta.

Si passa al punto 1) dell'Ordine del Giorno:

L'Ufficio RUNTS della Città Metropolitana di Milano ci ha comunicato che nello Statuto presentato per la registrazione come APS secondo il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, vi siano alcuni articoli che non rispettano i requisiti essenziali della medesima normativa, invitandoci a correggere gli articoli segnalati. Gli articoli in questione da modificare sono:

Art. 4 - "Ammissione e numero degli associati" poiché carente nel descrivere la procedura di ammissione, né l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati, e. l'esistenza dell'organo sociale a cui appellarsi in caso di mancata accettazione della domanda di adesione.

Art. 5 - "Diritti e obblighi degli associati" poiché omette di indicare espressamente il diritto degli associati di visionare i libri sociali dell'associazione

Art 8 - "Assemblea dei soci", poiché non distingue i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e quelli dell'assemblea straordinaria, e non prevede una procedura rafforzata che assicuri un adeguato livello di rappresentatività per le delibere inerenti lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione.

Art 9 - "Consiglio direttivo" poiché non viene indicato che la maggioranza degli amministratori deve essere appartenente al corpo associativo, e non indica espressamente il potere generale di rappresentanza in capo agli amministratori e il regime di conoscibilità a terzi di eventuali limitazioni.

L'assemblea, dopo breve discussione accoglie le richieste di modifiche e approva all'unanimità integralmente lo statuto come da allegato alla Lettera A) con le variazioni effettuate.

L'Assemblea delega il Presidente e Legale Rappresentante Elisa Sambruna, o suo delegato, a provvedere alla registrazione del presente, e alla successiva trasmissione all'Ufficio RUNTS richiedente, tramite le procedure previste.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si chiude alle ore 10:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario (Camilla Secchi)



La Presidente (Elisa Sambruna)



Cornaredo, 5 Settembre 2022

Lettera A)

STATUTO
ARTE LIQUIDA
Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1

(denominazione; sede; durata)

È costituita ai sensi ed effetti del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: ARTE LIQUIDA APS. L'Associazione ha sede legale in Via E. Mattei 9, 20007, Cornaredo (MI). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale può essere modificata, purché all'interno del Comune di Cornaredo; il Consiglio Direttivo con semplice delibera può aprire sedi operative in Italia e all'estero. L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinato dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

ARTICOLO 2

NATURA E SCOPI

(Vision e Mission).

L'Associazione potrà affiliarsi ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dall'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività culturali di interesse sociale.

VISION

Offrire un percorso artistico sul territorio per diffondere i valori di inclusività, condivisione, conoscenza di sé, relazione con l'altro ed espressione libera.

MISSION

Sperimentare la creatività attraverso il corpo, la musica e le arti sceniche, servendosi di corsi di danza e teatro, laboratori creativi, collaborazioni, progetti scolastici, eventi, spettacoli e mostre.

ARTICOLO 3)

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti Lettere:

- a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- d) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*
- e) *Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- g) *Formazione universitaria e post-universitaria;*

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto dell'apovetà educativa;*
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;*
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

3.2) In particolare l'associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, articola le attività in:

- 
1. Realizzazione di laboratori, stage, eventi dimostrativi e progetti scolastici.
 2. Messa in scena spettacoli, performance e corsi.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 5. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.
 6. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.3) L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare e sussidiario, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni o cicli di proiezioni, rassegne, festival e altre attività similari direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere e con altri soggetti; Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente

nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

3.4) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, diloro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Può ricoprire la qualifica di associato qualsiasi persona fisica, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ARTICOLO 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

In specifico ogni socio ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, ai termini e alle condizioni di cui al presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali a disposizione dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede

dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il seguente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- attività senza scopo di lucro
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ARTICOLO 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, presenti negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e, in ogni caso, qualora: (i) non versi la quota associativa nella misura, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione; (ii) assuma comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o tali da danneggiarne l'immagine; o (iii) non adempia agli obblighi e agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia ricevuta dal consiglio direttivo almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7

(Organi Associativi)

Sono Organi Associativi:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente;
- La Direzione Artistica;
- L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se nominato.

ARTICOLO 8

(Assemblea dei soci)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che, alla data di svolgimento di ciascuna riunione, sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto a un voto, senza regime preferenziale per categorie disocio; gli associati minorenni possono esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via email/whatsapp o con altro mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea dei soci può avvenire anche online tramite video-conferenza, purché sia garantita la consultazione di tutti i documenti e previo il riscontro dell'identità dei partecipanti online.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa oppure del bilancio di esercizio, qualora la relativa predisposizione sia richiesta per legge.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina, stabilendone il numero e la durata (di solito 4 se non stabilito diversamente dall'Assemblea), e revoca i componenti degli Organi sociali e in specifico: elegge direttamente il Presidente, elegge i membri del Consiglio Direttivo e della Direzione Artistica e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; tutte le cariche hanno medesima durata;
- approva il rendiconto cassa oppure del bilancio di esercizio, qualora la relativa predisposizione sia richiesta per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 CTS, e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di minimo di 3 a un massimo di 7 stabilito dall'Assemblea, comprendendo il Presidente - che viene eletto dall'Assemblea e qualora non lo sia all'interno del Consiglio Direttivo - e la Direzione Artistica - composta di 3 membri; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente, eletto dall'Assemblea e se non eletto all'interno del Consiglio Direttivo;
- Vicepresidente, all'interno del Consiglio Direttivo;
- Amministratore, all'interno del Consiglio Direttivo;
- Direzione Artistica, all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le materie espressamente riservate alla competenza dell'assemblea della legge o del presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, il Consiglio Direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall'assemblea;

- predispone la bozza di rendiconto per cassa oppure del bilancio di esercizio, qualora la relativa predisposizione sia richiesta per legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera sulla programmazione delle attività ed in merito agli indirizzi generali dell'Associazione;
- decide sull'ammontare della quota sociale annuale;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- propone e redige eventuali Regolamenti interni dell'Associazione, che vanno approvati dall'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per dimissioni o revoca, esso decade e va rinnovato completamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano nei confronti dei terzi, con facoltà di delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni anche a terzi.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; qualora non sia eletto dall'Assemblea viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per il numero di anni stabilito per tutti gli organi sociali e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'assemblea, con la maggioranza di cui al presente statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 11 (Direzione Artistica)

La Direzione Artistica cura tutti gli aspetti di indirizzo e di gestione Artistica dell'Associazione (tra cui corsi, eventi, spettacoli, stage, laboratori...) e fa parte di diritto del consiglio direttivo.

La Direzione Artistica è composta da tre membri:

- Direttore Coreografia
- Direttore d'Immagine
- Direttore Teatrale

I membri della Direzione Artistica devono avere esperienza nel campo artistico-teatrale e didattico e allegare quindi Curriculum Artistico al momento della candidatura.

Qualora l'Assemblea stabilisca che il numero del Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti le cariche della Direzione Artistica possono coincidere con le cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente e Direttore).

ARTICOLO 12

(Organo di controllo)

L'Associazione nomina l'organo di controllo soltanto qualora sia tenuta ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

In caso di nomina, l'organo di controllo è monocratico e il relativo componente, al quale si applica l'articolo 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie disoggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco unico.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13

(Revisione legale dei conti)

Qualora l'organo di controllo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali, artistiche e culturali.

ARTICOLO 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, nonché da qualsiasi altra fonte, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dall' 01/01 al 31/12. Il relativo progetto è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro la data fissata dal RUNTS cui si riferisce ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 18

(Libri dell'Associazione)

L'Associazione deve tenere i seguenti registri, a cura del consiglio direttivo:

- Registro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Registro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Registro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- Il registro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se previsto. In tal caso, in deroga a quanto sopra, detto libro è tenuto a cura dello stesso organo di controllo.

ARTICOLO 19

(Volontari)

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L' Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dalla disciplina delle associazioni di cui al Codice Civile.

Cornaredo, 05 Settembre 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

.....**ORIGINALE DELL'ATTO**
Qui Registrato il 05/09/22 serie 3 N. 5016

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

DTT. SA ANGELO

CAPIF. FOR. A (*)